GUIDA ANFFAS SULLA BUONA INCLUSIONE SCOLASTICA
Ed. marzo 2022

Sommario

Pag. 3 - Premessa.

Pag. 5 - I principi cardine dell'inclusione scolastica.

Pag. 8 - Gli strumenti operativi dell'inclusione scolastica: il G.L.I. e il piano per l'inclusione.

Pag. 10 - Gli strumenti operativi dell' inclusione scolastica: il G.L.O. e il P.E.I.

Pag. 19 - Risorse, interventi e sostegni che possono essere messi in campo in ambito scolastico

Pag. 21 - Gli adempimenti del dirigente scolastico.

Pag. 23 - Il ruolo della famiglia e delle associazioni maggiormente rappresentative delle famiglie e delle persone con disabilità.

1. PREMESSA

Oggi, la scuola italiana è chiamata nel suo complesso a cogliere una epocale sfida al cambiamento. Cambiamento che non può prescindere dal mettere al centro **tutti i bambine/i, gli alunne/i e studentesse/i.**

In tale contesto di cambiamento, infatti, deve essere attuato un imponente progetto di riorganizzazione ed innovazione che contempli anche la presenza di **professionalità con competenze sempre più alte e adeguate alle diverse necessità e bisogni di ognuno.**

Tutti i soggetti che a vario titolo sono impegnati nel contesto scolastico potranno così essere messi in grado di fornire a ciascuna bambina/o, alunna/o, studentessa/e i dovuti sostegni garantendo a tutti pari opportunità, senza lasciare nessuno indietro.

Quanto sopra comporta la necessità di attuare una **revisione dei processi di formazione**, sia iniziali che in servizio, e uno sforzo collettivo nella condivisione e riaffermazione di un solido **modello di corresponsabilità educativa e didattica**.

Il tutto, a maggior ragione, dovrà essere messo in atto anche nei confronti di bambine/i, alunne/i, studentesse/i con disabilità, altri BES o in condizioni di difficoltà anche di altra natura, proprio a partire dalle situazioni più complesse.

Infatti, si potrà dire essere una **buona scuola pienamente inclusiva** quella che fornisce i giusti e adeguati sostegni a tutti, che non lascia indietro nessuno, che considera risorse anche le situazioni più difficili da gestire, che è in grado di utilizzare il tempo scuola, nelle sue varie fasi, per costruire opportunità, competenze, autonomie. Presupposti questi imprescindibili affinché tutti possano essere pienamente inclusi nel proprio contesto sociale nonché, anche grazie alle abilità conseguite, essere poi produttivamente inseriti produttivamente in un reale contesto lavorativo.

Tale obiettivo sembra anche essere dichiarato dall'impianto della riforma c.d. "della buona scuola" ma una transizione mai conclusa, una serie di ritardi, una incapacità dell'attuale sistema a recepirne lo spunto innovativo ed attuarne i paradigmi di riferimento ha finito, ove ce ne fosse stato il bisogno, solo con il peggiorare un sistema che già in precedenza faceva registrare non poche lacune.

Ciò anche, e soprattutto, a totale detrimento dei diritti imprescindibili delle persone con disabilità e delle loro famiglie, ancor più compressi oggi a fronte dell'emergenza sanitaria in atto, che ha fatto registrare una autentica "**caporetto" ai processi inclusivi** anche a causa di una evidente incapacità dell'intero sistema scolastico di adeguarsi, in modo rapido e flessibile, al mutare delle ordinarie condizioni di base.

Anffas, tuttavia, ritiene oggi di non doversi limitare alla sola denuncia di criticità ed inadempienze, seppur in alcuni casi gravi e non giustificabili, ma di doversi porre in una prospettiva collaborativa e fattiva che parta dalla domanda "cosa può fare Anffas per aiutare il mondo della scuola a districarsi in questa complessità e a superare al più presto una transizione infarcita di confusione, ritardi ed inadempienze, anche di tipo normativo?".

Per rispondere alla domanda e favorire il superamento delle principali difficoltà riscontrate è stata, così, realizzata la presente guida, pensata soprattutto a beneficio dei Dirigenti Scolastici, quali principali garanti dei processi inclusivi, ma anche degli operatori del mondo della scuola, delle persone con disabilità e delle loro famiglie, nonché dei responsabili degli enti locali a loro volta deputati a garantire quanto di propria competenza.

L'intento è, in particolare, quello di fornire, oltre ai riferimenti normativi e culturali, una serie di concrete indicazioni, anche raffigurando e schematizzando i diversi processi all'interno di tabelle, affinché ognuno possa avere, con immediatezza, un quadro più chiaro possibile per orientarsi, soprattutto, come detto, nell'attuale fase di transizione, ove ancora convivono vecchie e nuove norme.

Le numerose esperienze positive che, nonostante tutto, si registrano in varie parti d'Italia, dove l'inclusione scolastica vede azioni di successo e una complessiva soddisfazione di tutti coloro che a vario titolo concorrono a tale positivo risultato, devono, infatti, indurci a ritenere che le problematiche riscontrate da parte delle persone con disabilità e delle loro famiglie possano ricondursi, nella stragrande maggioranza dei casi, ad incapacità di sistema o difficoltà organizzative certamente superabili.

Occorre, a tal fine, mettere in atto da parte del mondo della scuola, uno sforzo ulteriore nel garantire a ciascuna bambina/o, alunna/o, studentessa/e con disabilità il diritto alla piena inclusione scolastica. Ciò, favorendo un progressivo miglioramento dell'intero sistema, e facendo si che le norme, in parte rimaste oggi solo sulla carta o in una fase di eterna transizione, si traducano in azioni concrete all'interno di un percorso di corresponsabilità tra i diversi soggetti che, a vario titolo, interagiscono con le bambine/i, alunne/i, studentesse/i con disabilità.

La presente guida sarà accompagnata, inoltre, da momenti formativi e da altri elaborati, sia a livello nazionale che territoriale[1]. Ciò, anche in forza del riconoscimento di Anffas Nazionale quale soggetto accreditato al MIUR per erogare formazione riconosciuta al mondo della scuola nonché quale componente stabile dell'Osservatorio Permanente sull'Inclusione Scolastica.

Al riguardo, si invitano sin d'ora i lettori a prendere contatti con la sede Anffas del territorio di propria competenza laddove interessati a partecipare o collaborare alla realizzazione di tali momenti formativi [2].

Si segnala, infine, anche la possibilità di richiedere l'iscrizione alla mailing-list del gruppo scuola di Anffas Nazionale creata con la finalità di favorire un luogo di confronto in una comunità aperta e contribuire alle finalità sopra dichiarate. E' possibile richiedere l'iscrizione inviando una richiesta all'indirizzo e-mail nazionale@anffas.net

Roberto Speziale
Presidente Nazionale Anffas

[1] Maggiori informazioni reperibili qui.
[2] Elenco delle sedi Anffas consultabile qui.

2. I PRINCIPI CARDINE DELL' INCLUSIONE SCOLASTICA

Prima di entrare nel merito dei diversi passaggi da compiere per garantire concretamente a ciascuna bambina/o, alunna/o, studentessa/e con disabilità di frequentare la scuola in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri e di conseguire il massimo risultato possibile in termini di successo formativo, si ritiene opportuno fare una ricognizione di carattere generale sui **principi dell'inclusione scolastica**[3] e sulle connesse finalità nonché sulle criticità che ancora ne impediscono la piena attuazione, tenuto conto del fatto che tali principi devono necessariamente ispirare ogni atteggiamento, comportamento, decisione o azione da compiere.

Il d.lgs. 66/2017 (*"Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità")*, infatti, all'art. 1 dichiara che l'intero impianto del decreto è ispirato proprio a tali principi, tra l'altro in parte già ben noti al nostro ordinamento. D'altronde anche l'articolo 12 della Legge n. 104/1992, affermava che "*L'esercizio del diritto all'educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento ne' di altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap",* ma oggi, con il citato decreto, ciò è rafforzato, riaffermato e meglio declinato, **anche alla luce dei nuovi paradigmi di approccio alla disabilità** (centralità della persona, adeguamento del contesto di riferimento ed interazione con lo stesso, ecc.).

A ben vedere, quindi, l' intento che il legislatore ha inteso raggiungere con l'intervento normativo attuato con il d.lgs 66/2017 va anche messo in relazione alla necessità che vi era di meglio concretizzare, anche in ambito scolastico, le prescrizioni contenute nella Convenzione Onu sui diritti delle Persone con Disabilità (di seguito CRPD)[4] che l'Italia è chiamata ad attuare in quanto legge dello Stato, e che, tra l'altro, all'art. 24, riafferma il diritto all'istruzione delle pcd, da realizzare senza discriminazioni e su base di pari opportunità attraverso "***un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita****".*

E' chiaro, pertanto, che il generale principio dell'inclusione scolastica e i diritti ad esso connessi (diritto all'istruzione, alle pari opportunità, alla non discriminazione, alla partecipazione, all'autodeterminazione, ecc.), trovano, nell'ampia congerie delle fonti normative, inequivocabili conferme.

Tali conferme, inoltre, sono riscontrabili anche nei numerosi pronunciamenti giurisprudenziali che nel tempo si sono succeduti e tra i quali si ricorda, quale supplemento di garanzia, la pronuncia della Corte Costituzionale n. 275/2016, la quale sancisce in modo inequivocabile il diritto a disporre di tutti gli adeguati sostegni e supporti atti a garantire l'inclusione scolastica e l'effettivo esercizio del diritto all'istruzione da parte dell'alunno con

[3] La presente guida prende in rassegna solo la normativa e la prassi inerente la condizione di disabilità e non già quella inerente i DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento), disciplinati dalla l. 170/2010 e gli altri BES non certificati.

[4] In data 12.12.2006 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, ratificata poi dall'Italia con la Legge 3 marzo 2009, n. 18, unitamente anche al c.d. "Protocollo opzionale" contenente le modalità di rilevazione e censura internazionale delle violazioni della Convenzione stessa da parte di ciascuno Stato Parte). Tale ratifica ha determinato quindi che la Convenzione e il suo Protocollo Opzionale, siano divenuti parte integrante dell'ordinamento giuridico italiano e, quindi, vincolanti rispetto a chi quotidianamente, nel territorio italiano, deve porre in essere atti, provvedimenti o decisioni concernenti le persone con disabilità, impegnando lo Stato (anche attraverso la propria autorità giudiziaria) a concorrere a tale attuazione, determinandosi, in caso contrario, le conseguenti reazioni internazionali rispetto alle eventuali violazioni. La Convenzione ONU è vincolante per l'Italia in virtù della ratifica avvenuta con l. 18/2009.

disabilità. La Corte ha riconosciuto, in tale prospettiva, **il diritto al sostegno richiesto quale diritto incomprimibile al quale non si può mai opporre neppure l'eventuale carenza di risorse**.

In buona sostanza, come già anticipato nella premessa, la spinta verso la buona inclusione scolastica deve partire dai vari soggetti garanti, primi fra tutti i **Dirigenti Scolastici**, che, grazie al possesso delle necessarie conoscenze, competenze ed informazioni, devono tradurre tali principi in adeguate **strategie, accorgimenti, sostegni, supporti e modalità operative di sistema** finalizzati a fare acquisire ad ognuno, attraverso il potenziamento delle abilità possedute e nel rispetto dei principi di inclusione, le massime competenze possibili per poterle sfruttare al meglio nei vari contesti familiari, sociali e lavorativi, tra di loro strettamente interconnessi.

Il tempo scuola, unitamente al tempo famiglia, al tempo servizi e al tempo sociale, deve essere un "tempo ricco". Il tutto deve essere sempre **coordinato e funzionale al raggiungimento di un comune obiettivo,** in una prospettiva che punti ad una nuova visione olistica della persona anche nel perseguimento del miglioramento della sua qualità di vita nella massima misura possibile.

Come ribadito anche dal d.lgs 66/2017 tale coordinamento si realizza concretamente solo attraverso la definizione del più ampio **progetto individuale di vita della persona con disabilità ex art. 14 della l. 328/2000, di cui il P.E.I. è parte integrante,** e la sua condivisione fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio e coinvolti nella vita della persona stessa.

Lo strumento del progetto individuale è, tra l'altro, oggi ancor più indispensabile vista l'esigenza di ri-armonizzare e ri-organizzare, nel mutato contesto storico legato all'emergenza COVID-19, gli interventi nei diversi contesti di vita delle persone con disabilità (primo fra tutti quello scolastico) scongiurando il verificarsi di ulteriori e irreversibili danni conseguenti alla frattura nei percorsi di apprendimento, educativi e di socializzazione già in parte verificatisi nei mesi precedenti.

Al fine di favorire il miglior orientamento rispetto alle tematiche sopra indicate sono di seguito riepilogati i principali elementi individuati dalla normativa come caratterizzanti l'inclusione scolastica e indicati i diversi soggetti chiamati a garantirne la piena attuazione, a partire da quanto previsto dall'art. 1 del d.lgs 66/2017

Tabella 1

I CONTESTI DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA (art. 1, comma 1, d. lgs. 66/2017)		
BENEFICIARI	**AMBITO DI REALIZZAZIONE**	**DIRITTI DA RISPETTARE NEL GARANTIRE L'INCLUSIONE SCOLASTICA**
Bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità.	- strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno; - definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio; - identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo delle istituzioni scolastiche;	- diritto all'**autodeterminazione**; - diritto all'**accomodamento ragionevole;** il tutto nella prospettiva della migliore qualità di vita.

Tabella 2

QUALI SOGGETTI SONO DEPUTATI A GARANTIRE L'INCLUSIONE SCOLASTICA?
(art. 1, comma 1, d. lgs. 66/2017)

Sono tutte le componenti della comunità scolastica che nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità concorrono in modo sinergico ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sono chiamati a garantire l'inclusione scolastica.
A titolo esemplificativo e non esaustivo le figure sono:

- il dirigente scolastico;
- tutti i docenti, tra i quali il docente per il sostegno;
- gli assistenti all'autonomia e comunicazione;
- il personale ATA;
- l'assistente di base;
- le eventuali figure esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità.

3. GLI STRUMENTI OPERATIVI DELL' INCLUSIONE SCOLASTICA: IL G.L.I. E IL PIANO PER L'INCLUSIONE

Presso ogni Istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 15, comma 8 della l. 104/92, è istituito il G.L.I. "Gruppo di lavoro per l'inclusione", luogo di incontro nel quale progettare, favorire e collaborare all'effettiva realizzazione dell'inclusione scolastica a livello globale da parte dell' istituto. Infatti, l'inclusione scolastica si attua, nella nuova visione, non più solo con interventi sull'alunno con disabilità, ma **creando ambienti inclusivi di apprendimento** e mettendo a sistema tutte le risorse umane, professionali, strumentali, e tecnologiche, pubbliche e del territorio, in una valorizzazione reciproca (attraverso il piano dell'inclusione) e anche nello scambio di esperienze e competenze (attraverso il supporto nell'attuazione dei P.E.I. dei singoli alunni).
Il GLI è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed è composto, di base, da:

- docenti curricolari;
- docenti di sostegno;
- personale ATA;
- specialisti della Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica.

Inoltre, di volta in volta, la stessa composizione viene integrata da:

- Genitori, ed eventualmente dagli studenti, per la consulenza ed il supporto nella definizione ed attuazione del piano di inclusione;
- rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica per la consulenza nella definizione ed attuazione del piano di inclusione;
- Rappresentante dell'ente territoriale competente il rappresentante dell'Ente locale partecipa al GLI ai soli fini dell'assistenza di competenza degli enti locali in sede di definizione dell'utilizzazione delle risorse complessivamente destinate all'istituzione scolastica per l'assistenza.

Il GLI ha funzione consultiva in quanto fornisce anche il parere e le osservazioni ai sensi dell'art. 10 del d.lgs 66/2017 sulla richiesta complessiva dei posti di sostegno che il Dirigente Scolastico, annualmente, in vista dell'inizio del nuovo a.s. (generalmente tra giugno e luglio per l'a.s. successivo), deve inviare all'Ufficio Scolastico competente.
Infine, una terza azione del GLI è supportare i docenti contitolari e i consigli di classe **nell'attuazione dei P.E.I.**

Il **Piano per l'Inclusione** è definito da ciascuna istituzione scolastica nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa (POF) di cui ne è parte integrante e sostanziale.
Il Piano per l'inclusione, che vede tra i destinatari tutti gli alunni, le famiglie e il personale della comunità educante, è stato oggetto di numerose note e circolari che si sono susseguite nel corso degli anni già precedentemente al d.lgs 66/2017, a cominciare dalla nota ministeriale 2563 del 22 novembre 2013, ove si legge che tale piano deve essere inteso come *"un momento di riflessione di tutta la comunità educante per realizzare la cultura dell'inclusione, lo sfondo e il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni non dunque come un ulteriore adempimento burocratico, ma quale integrazione del Piano dell'Offerta formativa, di cui è parte sostanziale (nota prot. 1551 del 27 giugno 2013).*
Il GLI, nella composizione sopra ricordata, contribuisce alla definizione e attuazione del piano per l'inclusione che deve avere anche un preciso contenuto (tabella 3).

Tabella 3

PIANO PERL'INCLUSIONE (art. 8 d. lgs 66/2017)
➢ modalità per **l'utilizzo coordinato** delle risorse compreso l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli P.E.I. di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole; ➢ modalità per il **superamento delle barriere**[5] e per **l'individuazione dei facilitatori**[6] del contesto di riferimento [Tutto ciò che entra in relazione con l'alunno a livello ambientale (spazi fisici, tempi, compagni, famiglia ecc.) deve essere valutato, al fine di individuare le possibili barriere all'inclusione e i facilitatori che all'alunno consentono di superarle.]; ➢ modalità per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica, anche garantendo la continuità didattica ed educativa ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. 66/2017.

[5] L'ICF identifica le «barriere» come «fattori nell'ambiente di una persona che, mediante la loro assenza o presenza, limitano il funzionamento e creano disabilità. Essi includono aspetti come un ambiente fisico inaccessibile, la mancanza di tecnologia d'assistenza rilevante e gli atteggiamenti negativi delle persone verso la disabilità, e anche servizi, sistemi e politiche inesistenti o che ostacolano il coinvolgimento delle persone con una condizione di salute in tutte le aree di vita.
[6] L'ICF identifica i «facilitatori» come «dei fattori che, mediante la loro assenza o presenza, migliorano il funzionamento e riducono la disabilità. Essi includono aspetti come un ambiente fisico accessibile, la disponibilità di una rilevante tecnologia di assistenza o di ausili e gli atteggiamenti positivi delle persone verso la disabilità, e includono anche servizi, sistemi e politiche che sono rivolti ad incrementare il coinvolgimento di tutte le persone con una condizione di salute in tutte le aree di vita. L'assenza di un fattore può anche essere facilitante, come ad esempio, l'assenza di stigmatizzazione o di atteggiamenti negativi. I facilitatori possono evitare che una menomazione o una limitazione dell'attività divengano una restrizione della partecipazione, dato che migliorano la performance di un'azione, nonostante il problema di capacità della persona».

4. GLI STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA: IL GLO E IL P.E.I.

Al di là del gruppo di lavoro per l'inclusione visto nel paragrafo precedente (GLI), occorre poi attivare un gruppo di lavoro (GLO - Gruppo di Lavoro Operativo) per la specifica inclusione di ciascuna bambina/o, alunna/o, studentessa/e affinché si crei un P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) anche tenendo conto delle opportunità e delle risorse messe in campo attraverso il piano per l'inclusione.
I principi cardine che devono ispirare tale gruppo di lavoro sono quelli della massima condivisione delle scelte con i diversi soggetti chiamati a farne parte e della attiva partecipazione della famiglia e, ove previsto, anche della studentessa/e con disabilità in virtù del rispetto del diritto all'autodeterminazione (vedi focus presente in fondo al paragrafo).

NB : Posto che il GLO è l'unico luogo ove debbono essere compiute e condivise tutte le scelte fondamentali per la bambina/o, alunna/o, studentessa/e con disabilità, e l'interazione con il gruppo classe, si ritiene che, per raggiungere proficuamente gli obiettivi del P.E.I., occorra sempre chiedersi, rispetto alle azioni man mano compiute:
- Quanto di sta facendo è posto in essere nell'esclusivo interesse ed a vantaggio della bambina/a, alunna/a, studentessa/e con disabilità?
- Quanto si sta attuando è stato oggetto di uno o più momenti di valutazione congiunta all'interno degli organismi a ciò deputati, con il pieno e attivo coinvolgimento della famiglia, e non come mero atto burocratico ma come concreto esercizio della più volte invocata corresponsabilità?
- Quali indicatori di processo, di esito e di efficacia sono stati individuati per effettuare in modo oggettivo le opportune verifiche per le finalità previste?

Per quanto riguarda la composizione, il GLO composto[7] dai seguenti soggetti:

- team dei **docenti contitolari** o **consiglio di classe, tra i quali l'insegnante di sostegno**;
- **genitori** della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale;
- **figure professionali specifiche**, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità;
- **unità di valutazione multidisciplinare[8];**
- **studenti** con disabilità nel rispetto del principio di autodeterminazione (per le studentesse/i che frequentano la scuola secondaria di secondo grado) .

[8] NB: si precisa che, ad oggi, l'Unità di Valutazione Multidisciplinare prevista dall'art. 5 comma 2 del d.lgs 66/2017 non è ancora operante e quindi partecipano al GLO i rappresentanti dell'Azienda Sanitaria e il rappresentante dell'ente locale o colui che già ha in carico l'attività di assistenza specialistica.

Il GLO, ai sensi dell'art. 12, comma 5 della l. 104/92 **elabora ogni anno,** già a partire dalla scuola dell'infanzia, **il P.E.I.**

Il P.E.I. è il "progetto di vita scolastica" del singolo alunno con disabilità, in cui vengono definiti tutti gli interventi, integrati ed equilibrati tra loro, per la piena realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione dell'alunno indicando tutti i sostegni, didattici **e non,** e le relative ore. Nello specifico, nel P.E.I. vengono individuati per ogni area (cognitiva, affettivo-relazionale, di autonomia, ecc.), gli obiettivi, le strategie operative, le attività ed i contenuti, i metodi e gli strumenti, determinando anche, con l'assenso della famiglia, eventuali percorsi didattici differenziati rispetto ai programmi ministeriali.

Nella tabella 4 sono riepilogati tutti gli elementi che il P.E.I., **elaborato** e **definito collegialmente solo dal GLO con la partecipazione di tutti i soggetti sopra indicati,** deve contenere ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 66/2017.

Tabella 4

GLI ELEMENTI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTI NEL P.E.I.*	
Obiettivi	- obiettivi educativi e didattici;
Risorse e interventi da mettere in campo	- proposta del numero di ore di sostegno alla classe e le modalità di sostegno didattico; - proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione (competenze specifiche); - interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico (con indicazione del genere dell'assistente); - interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici;
Strumenti	- strumenti, le strategie e le modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie; - strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;
Verifica e valutazione	- modalità di verifica e criteri di valutazione; - valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;
Continuità didattica	- L'art. 14 del d. lgs. 66/2017 prevede che il P.E.I. deve garantire la continuità didattica ed educativa (vedi focus nella sezione dedicata al Dirigente Scolastico).
Progetto individuale ex art. 14 l. 328/2000	- modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;

NB. Il Ministero dell'Istruzione, con DM 182/2020, aveva elaborato i nuovi modelli di P.E.I. (diversificato per ciascun grado di istruzione), nonché le linee guida per la relativa redazione, per garantire, in modo uniforme, che, su tutto il territorio nazionale, il P.E.I. di ciascun alunno contenga tutti gli elementi di cui sopra, pensati nella nuova ottica inclusiva e partendo, non più dalla diagnosi funzionale dell'alunno ma dal suo profilo di funzionamento in relazione al contesto.
Tale decreto è stato annullato con Sent. del TAR Lazio n. 9795 del 19 luglio 2021, con la conseguenza che ora il Ministero dovrà, nuovamente, rimettere mano all'elaborazione dei nuovi modelli di PEI.
Quanto accaduto, in ogni caso, non pregiudica l'applicazione dell'art. 7 (elementi e contenuti del PEI) pur dovendosi ancora continuare a partire dalla diagnosi funzionale in assenza di altro apposito decreto di definizione del profilo di funzionamento da emanarsi da parte del Ministero della Salute di concerto con il MIUR.
Anffas ha seguito e continuerà a seguire molto da vicino entrambi i percorsi di definizione del profilo di funzionamento e del modello di P.E.I.

Di seguito, per favorire una migliore lettura, è rappresentato l'iter da seguire per progettare il percorso scolastico di ciascun alunno con disabilità (attuale e successivo alla attesa riforma), al fine di garantire l'effettiva inclusione scolastica.

Processo di elaborazione del P.E.I. nelle more del completamento della riforma	**Processo di elaborazione del P.E.I. all'atto dell'emanazione delle linee guida**
Certificato di individuazione dell'alunno in "situazione di handicap"	**Accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica**
È il certificato che individua l'alunno in situazione di "handicap" mettendo solo in rilievo l'eventuale condizione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92. Tale certificato viene trasmesso dai genitori alla scuola dove l'alunno è iscritto, ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti, tra cui l'individuazione della sezione in cui deve essere inserito l'alunno con disabilità ed e l'attivazione per la redazione di una Diagnosi Funzionale.	Tale accertamento viene eseguito, su richiesta della famiglia, da parte delle commissioni mediche contestualmente all'accertamento condotto ai sensi della legge 104/92 (art. 12, comma l. 104/92). È propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, ai fini della formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI).
Diagnosi funzionale	**Profilo di funzionamento**
Essa è la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno, e si articola nelle seguenti parti: - Approfondimento anamnestico e clinico; - Descrizione del quadro di funzionamento nei vari contesti; - Definizione degli obiettivi in relazione ai possibili interventi clinici sociali ed educativi e	Tale documento, predisposto in base all'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva è predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) Il documento, quindi, non si limita ad analizzare il funzionamento dell'alunno ma tiene in considerazione i contesti e gli ambienti

delle idonee strategie di intervento; - Individuazione delle tipologie di competenze professionali e delle risorse strutturali necessarie per l'integrazione scolastica e sociale. La Diagnosi funzionale è redatta dall'Unità Multidisciplinare territoriale (di Asl o di Centro accreditato che abbia in cura il minore), composta, ai sensi del D.P.R. del 24 febbraio 1994, dal medico specialista nella patologia segnalata, dal neuropsichiatra infantile, dal terapista della riabilitazione e dagli operatori sociali dell'Asl competente o di centri medici o enti convenzionati e/o accreditati, nonché affiancata da un esperto di pedagogia sociale e da un operatore esperto sociale in carico ai Piani di Zona degli Enti Locali competenti e Asl, in collaborazione con la scuola e la famiglia.	individuando quali possano essere barriere e quali facilitatori da attuare poi con la pianificazione degli interventi nel PEI (art. 12, comma l. 104/92). Il nuovo profilo di funzionamento sostituirà, ricomprendendoli, la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale
Profilo dinamico funzionale	
È atto successivo alla diagnosi funzionale e definisce la situazione di partenza e le tappe di sviluppo conseguite o da conseguire da parte dell'alunno con disabilità, indicando il livello di sviluppo previsto nei tempi brevi (6 mesi) e nei tempi medi (2 anni). L'analisi riguarda il solo funzionamento dell'alunno con riferimento, in particolare, all'ambito cognitivo, affettivo-relazionale, comunicazionale, linguistico, sensoriale, motorio-prassico e di autonomia. Tale atto è di competenza dell'unità multidisciplinare, dei docenti curriculari e degli insegnanti specializzati della scuola con la collaborazione dei familiari dell'alunno. Il profilo dinamico funzionale è aggiornato conclusione della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.	
Elaborazione del P.E.I. da parte del GLO	**elaborazione del P.E.I. da parte del GLO**
Contenente tutti gli elementi indicati all'art. 7 del d.lgs. 66/2017 e indicati nella tabella 4. NB: il P.E.I. va coordinato con il progetto individuale ex art. 14 Legge n. 328/00 ove già esistente o richiesto dalla famiglia.	NB: come precisato sopra, dopo l'annullamento con sentenza del TAR Lazio n. 9795/2021 del decreto contenente i nuovi Modelli di PEI (e relative linee guida), il MIUR dovrà rimettere mano al processo di elaborazione degli stessi. Quando verrà completato il processo di riforma, comunque, il PEI dovrà trarre origine dagli esiti del profilo di funzionamento (anche in chiave di costruzione di interventi volti a rendere inclusivi

	gli ambienti ed i contesti), strutturando il tutto in relazione l progetto individuale ex art. 14 Legge n. 328/00 ove già esistente o richiesto dalla famiglia**.**

E' chiaro che il processo che si svolge per giungere all'elaborazione di un PEI che contenga tutti gli elementi richiesti dalla normativa vigente, debba necessariamente avvenire rispettando precise tempistiche, pena il venir meno del concreto godimento dei diritti spettanti a ciascuna bambina/o, alunna/o, studentessa/e con disabilità in ambito scolastico. Per tale ragione, come meglio evidenziato nella tabella seguente, il d.lgs 66/2017 pone delle precise scadenze per l'elaborazione del PEI, prima da elaborare in una versione provvisoria entro fine giugno (così da consentire l'attivazione dei Dirigenti Scolastici per la richiesta delle risorse ai diversi enti e istituzioni preposte) e successivamente da definire a seguito di un primo periodo di osservazione di norma entro la fine di ottobre.

Tabella 5

SCADENZE PER L'ELABORAZIONE DEL P.E.I.

30 giugno di ogni a.s.	**31 ottobre di ogni a.s.**
P.E.I. provvisorio[9]	**P.E.I. definitivo**
Il P.E.I. provvisorio, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. g) è elaborato entro il 30 giugno, in maniera tale che, sulla scorta della verifica collegiale del raggiungimento o meno degli obiettivi del P.E.I. precedente e dell'individuazione degli obiettivi trasversali per l'a.s. successivo si individuino le risorse necessarie che il Dirigente Scolastico deve avere cura di attivare per tempo in vista dell'avvio a settembre del nuovo anno L'art. 10 prevede, infatti, che il dirigente scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, invii all'ufficio scolastico competente **la richiesta complessiva dei posti di**	Il P.E.I. definitivo, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. g) è elaborato entro il 31 ottobre così da contemplare eventuali modifiche da apportare dopo il primo periodo di osservazione in classe e nel contesto scolastico.

[9] Di seguito si riporta un passaggio della nota del Ministero dell'Istruzione n. 1041 del 15.06.2020 (consultabile qui) che riguarda il P.E.I. provvisorio e, in generale, il processo di inclusione scolastica. *"Resta che la revisione dei PEI non è un adempimento amministrativo meramente formale. Se **il PEI rappresenta lo strumento principe per l'attuazione dell'inclusione,** la sua revisione periodica è essenziale per la verifica del percorso svolto e per fornire all'Amministrazione la necessaria contezza del fabbisogno di risorse professionali tese ad assicurare, per il prossimo anno, gli interventi di sostegno didattico. Ma non solo. Perché non va trascurata, ma anzi tematizzata, la questione della "risocializzazione" scolastica, perché questi mesi hanno avuto, inevitabilmente, un impatto sulle relazioni dei gruppi classe, tanto più delicato quanto più coinvolge un ambiente di apprendimento ove sono presenti effettive fragilità. Ed è anche questa considerazione che mi porta a sottolineare l'esigenza del migliore coinvolgimento delle famiglie. Prima ancora dell'obbligo normativo, che non può essere disatteso, sussiste un obbligo professionale e didattico su tale aspetto*.

sostegno e agli enti preposti la **richiesta complessiva delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche** (es. assistenza all'autonomia e comunicazione e servizio di trasporto).	

Nel corso dell'a.s., inoltre, dopo la prima definizione, occorre che il Dirigente Scolastico convochi nuovamente il GLO per eseguire la verifica intermedia sul raggiungimento degli obiettivi indicati nel P.E.I. nonché la verifica finale sul raggiungimento di tali obiettivi. Nessun limite è, infine, posto con riferimento ad ulteriori riunioni del GLO che potrà aggiornare il P.E.I. in qualunque momento ove sopravvengano condizioni significative tali da giustificare una azione in tal senso.

Tabella 6

VERIFICHE SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E AGGIORNAMENTO DEL P.E.I.

Durante l'a.s.	Alla fine dell'a.s.	Ove necessario
Verifica intermedia	**Verifica finale**	**Aggiornamento**
Al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni (Art. 7, comma 2, lett. h), d.lgs. 66/2017).	Gli artt. 11 e 20 del d.lgs 62/2017 prevedono che l'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e secondo ciclo di istruzione avviene da parte del consiglio di classe tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato e quindi presupponendo in tal modo che nei giorni/settimane precedenti si sia svolto un GLO che abbia verificato almeno il raggiungimento degli obiettivi trasversali (socializzazione, autonomia, ecc.).	Il P.E.I. è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona (art. 7, comma 2, lett. g) d.lgs. 66/2017).

RIEPILOGO SUL CICLO DI ELABORAZIONE DEL P.E.I.
PER CIASCUN ANNO SCOLASTICO DA PARTE DEL GLO

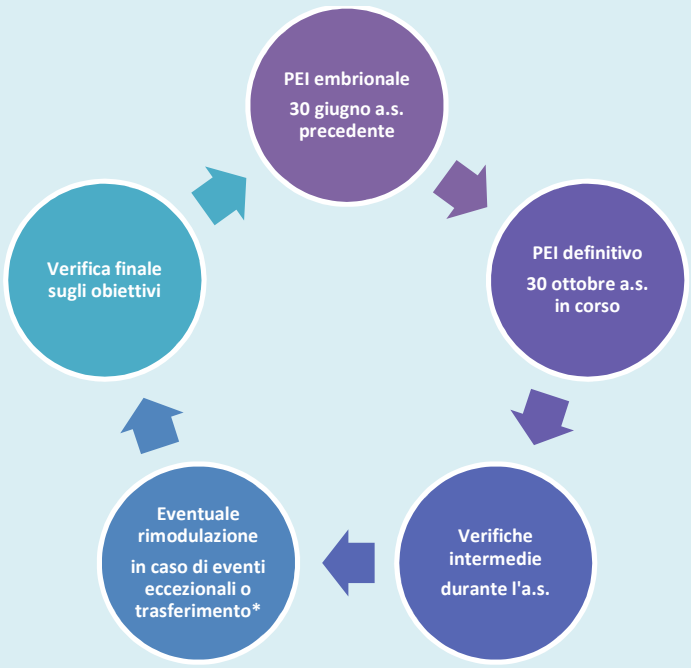

NB: in caso di nuova iscrizione si procede ad elaborare il P.E.I. fermo restando che nel passaggio tra i gradi di istruzione, deve essere assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. [10]

focus sul diritto all'autodeterminazione e sull'accomodamento ragionevole da considerare in sede di definizione ed attuazione del P.E.I.

Come si evince dalla tabella n. 1 a pagina 4, tra i diritti da garantire a ciascuna bambina/o, alunna/o, studentessa/e con disabilità nell'attuare il principio dell'inclusione scolastica sono espressamente indicati il diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole sui quali, vista l'importanza, si rende necessario fare di seguito un breve approfondimento, anche perché **tali diritti devono essere assolutamente attuati e garantiti nel corso dello svolgimento degli incontri dei diversi gruppi di lavoro di cui si è detto nei paragrafi precedenti** (GLI, GLO).
Il diritto all'autodeterminazione, quale diritto umano fondamentale di ogni individuo, è inteso come la possibilità per ciascuno di **compiere scelte e prendere decisioni sulla base delle**

[10] Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed il P.E.I. è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione.

proprie preferenze ed interessi, di essere agenti causali delle proprie vite in ogni contesto, compreso quello scolastico[11].

Da questo punto di vista, traguardare l'autodeterminazione per tutte le persone con disabilità comprese quelle che necessitano di elevati sostegni, richiede che vengano adottate opportune **strategie** da parte di tutti coloro che a vario titolo interagiscono con la bambina/o, alunna/o, studentessa/e per garantire che vi sia sempre l'espressione dei propri desideri, aspettative e preferenze. Anche laddove il sostegno ai processi decisionali richieda una altissima intensità**,** infatti, il sostegno non deve essere mai essere sostitutivo della persona avendo cura, in questo caso, di non limitarsi a individuare il suo migliore interesse ma, bensì, di adottare ogni strategia per interpretare sempre al meglio la sua volontà. Per fare ciò occorre porsi in una precisa prospettiva e fare riferimento a due approcci fondamentali:

- realizzare che anche le persone con disabilità con necessità di elevati sostegni, incluse quelle con limitato repertorio verbale, **hanno preferenze e possono fare scelte[12]**;
- essere consapevoli che **le abilità che compongono l'autodeterminazione**, come il *problem solving*, la definizione di obiettivi, la presa di decisioni, solitamente **devono essere potenziate** nelle persone con disabilità complesse che necessitano di elevati sostegni ed alle stesse devono essere fornite opportunità di metterle in pratica.[13]

Ma tutto ciò non sempre avviene.

Vi sono evidenze scientifiche che dimostrano che **le persone con disabilità hanno meno opportunità di auto-determinarsi** rispetto a quelle senza disabilità e che ciò **non dipende esclusivamente dalle loro capacità**, ma riguarda in modo significativo i sostegni che, appunto, alle stesse vengono o non vengono garantiti nei processi di presa di decisioni e compimento delle scelte nel modo più autonomo possibile.

Si è consapevoli che non sempre è agevole o scontato garantire il diritto all'autodeterminazione, ancor più in presenza di disabilità complessa, **ma questo non può mai giustificare la negazione di questo diritto su base pregiudiziale** rispetto al quale, invece, dovranno essere operatori, insegnanti, famiglie, etc. a compiere ogni sforzo possibile, acquisendo le necessarie competenze, per essere attenti e responsivi rispetto alle diverse modalità con cui le persone con disabilità comunicano, anche attraverso modalità non verbali.

Anffas, a tal fine ha predisposto nel tempo strumenti, percorsi, progetti per favorire la piena attuazione del principio dell' autodeterminazione, tra i quali si segnalano il "**linguaggio facile da leggere e da capire**" (maggiori informazioni a questo link) e il progetto "Capacity, la legge è eguale per tutti" (maggiori informazioni a questo link).

Per quanto riguarda il **diritto all'accomodamento ragionevole**, appare opportuno precisare che tale concetto è stato in primo luogo introdotto nel nostro ordinamento dalla CRPD e poi recepito dal d.lgs 66/2017, quale strumento per garantire concretamente l'inclusione scolastica di tutte le bambine/i, alunne/i, studentesse/i con disabilità.

[11] Il testo è tratto da uno dei toolkit (consultabile qui) realizzato da Anffas nell'ambito del progetto "Capacity, la legge è eguale per tutti - modelli e strumenti innovativi di sostegni per la presa di decisioni e per la piena inclusione sociale delle persone con disabilità intellettive. Tutto il materiale del progetto è consultabile a questo link.

[12] Cannella, O'Reilly, & Lancioni, 2005

[13] (Wehmeyer, Agran, Cavin, & Palmer, 2008)

L'art. 2 della CRPD definisce **accomodamento ragionevole** le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati adottati, **per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali**.

L'istituzione scolastica deve, quindi, adoperarsi per compiere ogni sforzo possibile per garantire il diritto all'inclusione scolastica a tutte le bambine/i, alunne/i, studentesse/i in condizioni di uguaglianza e pari opportunità con tutti gli altri, garantendo gli adeguati sostegni anche attraverso i necessari accomodamenti ragionevoli.

Nel solo caso in cui la **miglior soluzione** individuata imponesse un onere sproporzionato o eccessivo, fermo restando la dimostrazione di aver compiuto ogni sforzo nell'adozione di tale soluzione, si dovrà comunque mettere in campo un diverso accomodamento ragionevole che consenta, comunque, di avvicinarsi nella massima misura possibile alla condizione ottimale.

E' evidente in base a quanto sopra evidenziato, che **solo in presenza di un contesto che incoraggia e promuove tale tipo di opportunità già a partire dal contesto scolastico,** si giungerà ad ottenere uno straordinario facilitatore e attivatore che connoterà in positivo l'intero arco della vita della persona.

NB: **L'organizzazione della frequenza in presenza** in classe a favore delle bambine/i, alunne/i, studentesse/i con disabilità nel corso dell'emergenza COVID-19 in caso di sospensione delle lezioni in condizioni di effettiva inclusione con la presenza fisica di tutti i docenti (incluso il docente di sostegno) e di un piccolo gruppo di compagni (come indicato dal DPCM 3 novembre 2020 e dalla nota MIUR 1990/2020 consultabile qui) **costituisce un buon esempio di accomodamento ragionevole in chiave convenzione ONU da garantire ai sensi dell'art. 1 del d.lgs 66/2017.**

5. RISORSE, INTERVENTI E SOSTEGNI CHE POSSONO ESSERE MESSI IN CAMPO IN AMBITO SCOLASTICO

Ogni alunno con disabilità ha diritto a che vengano attivati tutti i sostegni personalizzati necessari a garantirgli la frequenza scolastica per raggiungere i massimi obiettivi possibili in base alle potenzialità possedute, in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri compagni.
I sostegni, le risorse e gli interventi attivabili a seconda dei casi specifici sempre in modo assolutamente personalizzato (che devono sempre essere oggetto di condivisione con i diversi attori che compongono il GLO, compresa la famiglia) sono, a titolo indicativo e non esaustivo, i seguenti:

Sostegno didattico	L'insegnante di sostegno è un insegnante con formazione specifica **che viene assegnato alla classe** in cui è presente il bambino/a, alunno/a, studente/ssa con disabilità (certificato ai sensi dell'art. 3, comma 1 o 3 della l. 104/92) **al fine di garantire il processo di inclusione scolastica**. Il numero delle ore di sostegno e le modalità di esplicazione dello stesso vengono proposti nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) già in sede di elaborazione del P.E.I. provvisorio. L'art. 10, comma 1, del d.lgs. 66/2017 stabilisce, infatti, che il Dirigente Scolastico deve richiedere per tempo in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico all'ufficio Scolastico territorialmente competente (giugno – luglio per l'a.s. successivo) le risorse relative al sostegno didattico sulla base di dati effettivi che emergono dai PEI provvisori dei diversi alunni con disabilità che sono iscritti presso la propria istituzione scolastica e non sulla mera considerazione della connotazione di gravità di ciascuno di essi (requisito dell'art. 3, comma 3, l. 104/92). **La connotazione di gravità** può influire eventualmente, **solo nella successiva richiesta dei Dirigenti Scolastici di assegnazione di ore aggiuntive in deroga in favore degli alunni con disabilità grave**. (Sent. C.Cost. 80/2010). NB: La circolare MIUR n. 4274 del 4 agosto 2009 (III parte – par. 1.3) recante le *"Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità"*, afferma che "*l'insegnante per le attività di sostegno* ***non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni, se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione,*** *qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l'efficacia di detto progetto*". Anche nella nota ministeriale 9839 dell'8 novembre 2010 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca conferma quanto sopra e raccomanda di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.
Assistenza per l'autonomia e comunicazione	L'assistente all'autonomia e comunicazione è la figura professionale dedicata all'alunno che cura gli aspetti relativi alla comunicazione e all'autonomia, favorendone il relativo sviluppo. **Il numero delle ore** di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, la fascia oraria e le modalità di esplicazione delle stesse **vengono indicate nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)** già in sede di elaborazione del P.E.I. provvisorio. Anche in questo caso è il Dirigente Scolastico (e non la famiglia) a doversi occupare di richiedere all'ente competente, di norma entro il mese di luglio, il numero di ore necessarie in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico. L'art. 10, comma 3, infatti, prevede che il dirigente scolastico, **in tempo utile**

	per l'ordinario avvio dell'anno scolastico, trasmette, sulla base dei PEI dei diversi alunni con disabilità, la richiesta complessiva delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche agli enti preposti. L'ente tenuto a garantire il servizio è il Comune di residenza per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Per la scuola secondaria di secondo grado, invece, è competente la regione che, a sua volta potrebbe, a seconda delle singole realtà regionali, avere delegato lo svolgimento di tale funzione alle città metropolitane o ai comuni, anche associati tra loro.
Assistenza igienico personale	In tutta Italia deve essere garantita l'assistenza igienico personale a tutte le bambine/i, alunne/i, studentesse/i con disabilità per l'accompagnamento negli spostamenti all'interno e all'esterno dell'istituto e per il supporto per lo svolgimento di azioni legate alla cura e igiene personale. Il Dirigente Scolastico dovrà designare i collaboratori che dovranno svolgere tale mansione all'interno del proprio istituto per garantire a tutte le bambine/i, alunne/i, studentesse/i con disabilità tale servizio. L'individuazione dei collaboratori deve rispettare il genere dell'alunno.
Servizio di trasporto	La famiglia, all'atto dell'iscrizione, può segnalare la necessità che venga garantito il servizio trasporto per il percorso casa-scuola e viceversa, cosicché il Dirigente Scolastico (e non la famiglia) si possa attivare per inviare la richiesta all'ente competente che dovrà garantire il servizio a partire dal primo giorno di scuola. L'Ente tenuto a garantire il servizio trasporto è, infatti, il Comune di residenza per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Per la scuola secondaria di secondo grado, invece, sarà competente la regione che, a loro volta potrebbero, a seconda delle singole realtà regionali, avere delegato lo svolgimento di tale funzione alle città metropolitane o ai comuni anche associati tra loro.
Strategie didattiche inclusive e rimodulazione degli ambienti di apprendimento	Tali sostegni si sviluppano tenendo conto del fatto che anche l'ambiente scolastico, familiare, ecc. e le strategie didattiche si devono adattare alle bambine/i, alunne/i, studentesse/i per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie. Non è possibile predeterminare tali sostegni, ma, a titolo esemplificativo, questi possono consistere in: interventi sul gruppo classe volti a sviluppare un atteggiamento consapevole e favorevole rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti per il singolo bambino/a, alunno/a, studente/ssa con disabilità; svolgimento di compiti in gruppo per favorire la relazione; ecc..
Ausili, nuove tecnologi e sussidi didattici	Nel P.E.I. devono essere indicati anche gli eventuali ausili e i sussidi didattici di cui necessita la bambina/a, alunna/o, studentessa/e con disabilità individuati al fine di garantire l'effettiva inclusione scolastica. Gli UU.SS.RR. emanano appositi bandi per intercettare i bisogni di tale tipo sul territorio. I Dirigenti Scolastici rispondono presentando proposte progettuali richiedendo ausili, sussidi, adattamento di dispositivi esistenti per ciascun alunno, ove necessario. Le graduatorie realizzate dagli UU.SS.RR. in base alle proposte progettuali pervenute sono trasmesse ai Centri Territoriali di Supporto che predispongono i piani degli acquisti da effettuare. I CTS (che, ai sensi del d.lgs 66/2017 hanno anche il compito di svolgere "(...) azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione) sono quindi parte della rete di sostegno territoriale che contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo dell'inclusione[14]

[14] Sul CTS è stato emesso il decreto ministeriale 328/2021 (consultabile qui) e la nota del 4 febbraio 2022, consultabile qui.

6. GLI ADEMPIMENTI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Come si è detto più volte, fra i componenti della comunità scolastica che, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, come previsto dall'art. 1 del d.lgs. 66/2017 vi è anche il Dirigente Scolastico, che assume una particolare responsabilità rispetto all'attuazione di tutto quanto previsto.
In base a quanto esposto nei precedenti paragrafi, è riepilogato di seguito un prospetto con le principali azioni da compiere. Tale figura, in particolare, deve:

Garantire e vigilare	- sul rispetto del principio di inclusione scolastica, in tutti i contesti, compreso quello relativo alla partecipazione, su base di uguaglianza con gli altri, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi ed allo sport previste dal sistema scolastico (CRPD art. 30); - sull' effettiva partecipazione della famiglia in virtù dell'art. 1, comma 2, del d.lgs 66/2017 al processo di inclusione del singolo alunno/a anche rendendo disponibile tutta la documentazione relativa all'alunno con disabilità e ad essa consegnandola ove richiesto (Linee guida ministeriali agosto 2009); sul punto si rimanda al paragrafo 3 e 6). - sull'effettiva partecipazione delle associazioni di riferimento delle persone con disabilità che in virtù dell'art. 1, comma 2, del d.lgs 66/2017 sono interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale (sul punto si rimanda al paragrafo 2 e 6); - Sulla definizione del Piano di formazione (inserito nel piano triennale dell'Offerta Formativa) delle attività rivolte ai docenti presenti, in particolar modo, nelle classi in cui vi siano degli alunni/e con disabilità per garantire la realizzazione della piena inclusione (art. 13 c. 2 Dlgs n. 66/2017); - Sulla definizione, nel Piano di formazione (inserito nel piano triennale dell'Offerta Formativa), delle attività di formazione rivolte al personale ATA in relazione ai profili professionali (aspetti organizzativi, educativo-relazionali e sull'assistenza di base);
Pianificare per tempo	- la convocazione del GLI per l'elaborazione del piano di inclusione dell'istituto; - la convocazione dei GLO in vista delle scadenze (30 giugno e 31 ottobre) fissate per l'elaborazione del P.E.I. di ciascun alunno con disabilità;
Garantire	- La continuità educativa e didattica, come previsto dall'art. 14, comma 1 e 2, del d. lgs. 66/2017 deve, oggi, essere garantita a tutti, bambine/i, alunne/i, studentesse/i con disabilità, dal Dirigente Scolastico (oltre che dal personale della scuola, dal piano per l'inclusione e dal PEI), non destinando, per esempio, un insegnante con cui si è avuta una proficua inclusione nell'anno scolastico precedente ad altra classe o altro plesso della medesima scuola per l'anno successivo; uguale attenzione si dovrà avere nella gestione degli assistenti di base e degli assistenti all'autonomia e comunicazione (n.b. si deve anche avere cura, nella collaborazione come scuola alla redazione del più ampio progetto individuale di vita

	ex art. 14 Legge n. 328/00, di evidenziare, anche rispetto ad interventi extrascolastici che necessitano di figure del medesimo tipo, la necessità di continuità col medesimo personale educativo o di assistenza per l'autonomia e comunicazione che opera a scuola). Altro potere del Dirigente Scolastico per garantire la continuità didattica nei percorsi di inclusione scolastica degli alunni con disabilità è quella di utilizzare proficuamente i docenti che abbiano titolo di specializzazione per il sostegno, facenti parte dell'organico del potenziamento (l. 107/2015), che posseggono la specializzazione per il sostegno, a cui il dirigente scolastico può proporre di svolgere attività di sostegno didattico. (art. 14, comma 2). Rimane ferma la norma di cui all'art. 461 del DLgs n. 297/1994 che, onde garantire continuità durante l'anno scolastico, prevede l'esclusione di spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all'anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive. - NB: si è invece ancora in attesa che venga emanato il Decreto Ministeriale previsto dall'art. 14 comma 3 del dlgs n. 66/2017 con cui si disciplinerà la facoltà per il Dirigente Scolastico di riconfermare, per l'anno scolastico successivo, l'insegnante di sostegno specializzato precario che nell'anno precedente ha seguito proficuamente con contratto a tempo determinato un alunno con disabilità e la sua classe, considerata l'eventuale richiesta della famiglia in tal senso.
Richiedere per tempo all'Ufficio Scolastico (giugno – luglio a.s. precedente per l'a.s. successivo) :	- l' attribuzione delle risorse di sostegno in base al complessivo bisogno individuato dal GLI nel piano dell'inclusione (che si evince dall'insieme dei diversi P.E.I. embrionali elaborati a giugno per ciascun alunno con disabilità). NB: anche dopo l'assegnazione del sostegno, il Dirigente Scolastico può richiedere ore aggiuntive in deroga per gli alunni con disabilità grave (Sent. C.Cost. 80/2010).
Richiedere per tempo ai comuni o alle Province/Città Metropolitane (giugno – luglio a.s. precedente per l'a.s. successivo) :	- l'assegnazione, in base al fabbisogno di ciascun alunno come emerge dal P.E.I. embrionale, degli assistenti all'autonomia e comunicazione; - l'attivazione del servizio trasporto per tutti i casi in cui sia stato richiesto dalla famiglia.
Favorire	- La massima corresponsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti nel percorso scolastico della bambina/o, alunna/o, studentessa/e con disabilità fra cui la famiglia e l'intera comunità scolastica (corpo docente, educatori, studenti). L'art. 7 del d.lgs 66/2017, infatti, presuppone che il PEI debba individuare le modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati. Tali soggetti devono sempre essere corresponsabilizzati rispetto al raggiungimento, nella massima misura possibile, degli obiettivi secondo quanto indicato nel PEI, fermo restando il generale impegno di rispettare il "Il Patto di Corresponsabilità Educativa" (DPR 235/07) sottoscritto dai genitori affidatari e dal Dirigente

	Scolastico all'atto dell'iscrizione alla scuola secondaria di primo grado al fine di rafforzare il rapporto scuola/famiglia attraverso l'assunzione di responsabilità rispetto a comuni obiettivi e reciproci diritti e doveri.

7. IL RUOLO DELLA FAMIGLIA E DELLE ASSOCIAZIONI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE DELLE FAMIGLIE E DELLE PERSONE CON DISABILITA'

La famiglia deve partecipare effettivamente al processo di inclusione scolastica del bambino/a, alunno/a, studente/ssa con disabilità. Ciò è espressamente previsto, quale principio ispiratore dell'intera riforma, dall'art. 1 del d.lgs 66/2017. La famiglia, infatti, non può mai essere considerata estranea al contesto scolastico, ma, al contrario, **deve essere messa in grado di esserne parte attiva**, anche essendo a sua volta supportata, laddove si manifesti tale necessità, in considerazione del fondamentale **apporto** che essa può dare nel favorire il percorso di inclusione scolastica e il massimo e proficuo raggiungimento degli obiettivi. Ciò, anche in virtù del principio di corresponsabilizzazione educativa, non solo nel contesto scolastico, ma nel più ampio contesto di vita, coordinando i vari interventi con il progetto individuale (che va a sua volta predisposto, attuato e aggiornato) e di cui il P.E.I. rappresenta una specifica declinazione in ambito scolastico. Tale partecipazione deve verificarsi, innanzitutto, già a partire **dall'elaborazione del profilo dinamico funzionale[15].**
Alla famiglia, inoltre, deve essere garantita la **partecipazione ai diversi GLO** (la cui data e orario deve essere concordata con la famiglia secondo le linee guida ministeriali del 4 agosto 2009) che si svolgono sia in fase di elaborazione e definizione del PEI che di sua verifica o rimodulazione.
Sempre in base alle linee guida, inoltre, la documentazione relativa all'alunno con disabilità deve essere sempre disponibile per la famiglia e consegnata dall'istituzione scolastica quando richiesta per opportune finalità informative, risulta fondamentale il ricorso al fascicolo personale dell'alunno con disabilità, la cui assenza può incidere negativamente tanto sul diritto di informazione della famiglia quanto sul più generale processo di integrazione.
Il Dirigente scolastico dovrà convocare le riunioni in cui sono coinvolti anche i genitori dell'alunno con disabilità, previo opportuno accordo nella definizione dell'orario. Di particolare importanza è l'attività rivolta ad informare la famiglia sul percorso educativo che consente all'alunno con disabilità l'acquisizione dell'attestato di frequenza piuttosto che del diploma di scuola secondaria superiore.
Rispetto alle scelte da compiere, con riferimento alla proposta avente ad oggetto la programmazione differenziata in funzioni di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, **la famiglia deve esprimere un formale assenso** perché si possa attivare tale proposta.
Le famiglie e le persone con disabilità partecipano al sistema generale dell'istruzione anche attraverso la **consultazione di associazioni di famiglie maggiormente rappresentative**

[15] NB: sia la diagnosi funzionale che il profilo dinamico funzionale saranno sostituiti non appena sarà emanato il decreto in corso di definizione dal profilo di funzionamento.

quali *"interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale*", quali per esempio Anffas (art. 1, comma 2, d. lgs 66/2017).

Quanto prescritto dall'art. 1 in merito alla consultazione delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative è concretizzato attraverso l'espressa previsione della partecipazione ai GLI (come meglio precisato al paragrafo n. 2) e ai GLIR (Gruppo di lavoro interistituzionale regionale istituito presso ogni USR) prevedendo, in tale ultimo caso, la garanzia della partecipazione delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative **a livello regionale** nel campo dell'inclusione scolastica.

Fra i criteri indicati da Ministero per l'individuazione dei soggetti aventi diritto a far parte dei suddetti organismi, rientrano le articolazioni territoriali delle associazioni che a titolo permanente fanno parte dell'Osservatorio permanente per inclusione scolastica[16] presso il MIUR tra le quali rientra Anffas (art. 2 del decreto 338 del 26 aprile 2018).

Tali indicazioni traggono origine dalla generale prescrizione già contenuta nella CRPD che, all'art. 4.3 richiede che ciascuno Stato garantisca la consultazione e il coinvolgimento delle associazioni rappresentative in tutti i processi decisionali relativi a questioni concernenti le persone con disabilità, oggi consacrata negli artt. 55 e ss. del codice del Terzo settore (d.lgs 117/2017).

L'art. 55 del d.lgs. 107/2017 , infatti, richiede espressamente alle diverse amministrazioni pubbliche**,** fra cui rientrano anche **gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,** di assicurare il coinvolgimento attivo degli "Enti del Terzo Settore"[17] **nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione.** Ciò in attuazione, tra l'altro, dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità.

Nel contesto scolastico il coinvolgimento si realizza attraverso **forme di co-programmazione e co-progettazione finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili nonchè del soggetto esecutore.**

L'importante ruolo che assumono le organizzazioni maggiormente rappresentative nel contesto scolastico è ben esplicitato anche nella sentenza della Corte Costituzionale del 20 maggio 2020 ove è affermato che "*gli ETS, in quanto rappresentativi della "società solidale", del resto, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un'importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della "società del bisogno*".

[16] L'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica è preposto anche al monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica e allo stesso possono essere segnalate eventuali inadempienze rispetto all'esercizio dei previsti diritti.

[17] Tali possono esse considerate le organizzazioni maggiormente rappresentative, nell'attesa del completamento della riforma e dell'entrata in vigore del registro unico del terzo settore e tra questi rientrano a pieno titolo le strutture associative Anffas.